

Informativa n. 7/2020

Rimini, li 5 agosto 2020

A TUTTI GLI ISCRITTI
LORO SEDI

Oggetto: Contributo a fondo perduto ai sensi dell'art. 25 del d.l. n. 34/2020: risposte a quesiti.

Si informa che l'**Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale dell'Emilia Romagna** ha provveduto a trasmettere risposte ai quesiti relativi al contributo a fondo perduto ex art. 25 d.l. n. 34/2020 cosiddetto "*decreto rilancio*" a favore dei soggetti esercenti attività di impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA che nell'anno 2019 abbiano conseguito un ammontare di ricavi o di compensi non superiore a cinque milioni di euro.

Cordiali saluti.

La Commissione Rapporti Uffici Finanziari e Commissione Tributaria

All. n. 1

1° QUESITO

(Società immobiliari)

1. Società che loca i propri immobili: fatture già emesse ad aprile 2020 (inviate quindi allo SDI) per canoni non ancora percepiti. Intervenuta poi rinegoziazione dei canoni (riduzione o annullamento degli stessi) con la parte conduttrice, con conseguente emissione (da maggio in poi) delle note di accredito ove è stato specificato "...per riduzione canone mese di marzo, o aprile 2020 come da scrittura...", oppure "...per annullamento canone mese di marzo o aprile come da scrittura privata depositata in Agenzia Entrate il" o analoghe. "Di fatto" con tali note di credito il fatturato aprile 2020, risulterebbe ridotto oltre il terzo rispetto al mese di aprile 2019. Si chiede se tale comportamento è corretto ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto.
2. Come si devono comportare quelle società che nei mesi di aprile 2019 ed aprile 2020 non hanno fatturato da confrontare poiché fatturano i canoni locativi con periodicità trimestrale o semestrale anticipata o fatturano (esempio affitto d'azienda alberghiera stagionale) in unica soluzione anticipata per l'intero periodo?
3. Società immobiliare considera il fatturato effettivo oppure di competenza? Esempio: ad aprile 2019 ho incassato e fatturato il canone di aprile, ad aprile 2020 causa Covid non ho incassato e fatturato nulla ad aprile, l'affitto di aprile verrà incassato nei mesi successivi magari anche dopo un accordo per la riduzione. Calcolo il fondo perduto sull'intero minor fatturato?

Risposte:

1. La circolare n. 15 del 13 giugno 2020 al par. 2 precisa che ai fini del calcolo dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019 e aprile 2020 devono essere conteggiate le note di variazione (note debito/credito) aventi data di aprile.
2. Sul punto di rinvia alla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 punto 2.7.
3. La circolare n. 15 del 13 giugno 2020 al par. 2 precisa che, per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare al fine di verificare la riduzione prevista dalla disposizione normativa, poiché si fa riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

2° QUESITO

(Associazione professionali)

La circ. 15E del 13.06.2020 al paragrafo 1. - Ambito soggettivo - precisa che tra i beneficiari del contributo a fondo perduto COVID-19 vanno ricomprese anche le persone fisiche e le associazioni di cui all'art. 5, comma 3, lettera c, del TUIR che esercitano arti e professioni, producendo reddito di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 53 del TUIR mentre, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del D.L. n. 34/2020, vanno esclusi, tra gli altri, i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

Alla luce di quanto sopra si chiede se sia corretta l'impostazione di ricomprendere tra i beneficiari del suddetto contributo, oltre alle società tra professionisti, anche le associazioni professionali indipendentemente dal fatto che i soci ricadano o meno nelle ipotesi del comma 2 del menzionato articolo.

Risposta: Sul punto di rinvia alla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 punto 2.10.

3° QUESITO

(Posizione IVA attiva – Inattività Registro Imprese)

Il requisito della posizione IVA è assolto a prescindere dal fatto che la stessa risulti attiva o inattiva al Registro delle Imprese?

Nello specifico:

1. Soggetti con posizioni IVA aperte a fine 2019 e inizio 2020 (comunque entro il 30/04/2020), i quali non hanno ancora iniziato effettivamente l'attività ovvero è data comunicazione di inizio attività al

competente Registro delle Imprese nel corrente mese di giugno; tali soggetti hanno diritto al contributo in misura fissa?

2. Ditta alberghiera che in data 30/04/2020, non avendo rinnovato il contratto di affitto d'azienda alberghiera, ha sospeso l'attività con contestuale comunicazione al Registro Imprese, pur mantenendo attiva la posizione IVA (attività che sarà poi ripresa in altro immobile con nuovo codice attività per attività di B&B), utilizzando la medesima posizione IVA; tale condizione di inattività momentanea pregiudica l'ottenimento del contributo a fondo perduto?

Risposta:

1.2.: Sul punto di rinvia alla circolare n. 22/E del 21 luglio 2020 punto 2.2.

4° QUESITO

(Conferimento di azienda posseduta da ditta individuale, in S.r.l. pre-costituita dunque già esistente ed operativa al momento del conferimento).

La conferitaria richiede il contributo a fondo perduto: si ritiene che la valutazione dell'entità dello scostamento del fatturato del mese di riferimento aprile 2019 e quello di aprile 2020, debba essere effettuata tenendo conto, per il mese di aprile 2019, del fatturato complessivo della (intera ed unica) azienda esercitata dalla conferente (in quanto oggetto di intero conferimento) sia del fatturato della S.r.l. conferitaria; mentre per il mese di aprile 2020, del fatturato realizzato dalla S.r.l. conferitaria (nulla invece rispetto al fatturato della conferente in quanto cessata proprio a seguito dell'operazione di conferimento). Ciò, in quanto il conferimento rappresenta sempre un'operazione straordinaria di tipo modificativo, indipendentemente dalle modalità di attuazione.

Si ritiene pertanto applicabile quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate a pag. 16, ultimi due paragrafi, della Circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, benché si riferisca al preciso e solo caso di società neo costituita a seguito di conferimento d'azienda (con sottoscrizione dunque del capitale sociale iniziale mediante conferimento d'azienda). Si chiede se tale comportamento è corretto.

Risposta: la circolare n. 15/E del 13 giugno 2020, pagg. 15 e 16 specifica che "In relazione ai soggetti «aventi causa» di un'operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, si ritiene che occorre considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato."

E, con preciso riferimento ai casi di trasformazione viene chiarito che "per le operazioni di trasformazione perfezionate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, il soggetto che può fruire del beneficio è quello risultante dall'operazione di trasformazione. Pertanto, sarà quest'ultimo a dover presentare l'istanza di accesso al beneficio.....

Infine, in considerazione della ratio legis, per i soggetti costituiti nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 ed il 30 aprile 2020, a seguito di un'operazione di conferimento d'azienda o di cessioni di azienda, non trova applicazione quanto disposto nel comma 6 dell'articolo 25, poiché in relazione all'azienda oggetto di riorganizzazione, sul piano sostanziale, non si è in presenza di un'attività neocostituita.